DISCIPLINA DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI VENDITA, SOTTOSCRIZIONE, ACQUISTO E SCAMBIO DI TITOLI

Art. 7

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

1. Durante la pendenza dell'offerta di sottoscrizione, la societa' emittente e le sue controllate non possono compiere atti comunque idonei a modificare la consistenza del proprio capitale e del proprio patrimonio. La societa' i cui titoli formano oggetto dell'offerta e le sue controllate devono astenersi dal compiere tali atti durante l'offerta di vendita promossa da terzi. Tuttavia, al fine di garantire la tutela del patrimonio sociale, la CONSOB puo' autorizzare, secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 5, il compimento degli atti di cui al presente comma. 2. Durante la pendenza dell'offerta di vendita, l'offerente deve esercitare i propri diritti sociali in modo da non modificare la consistenza del capitale e del patrimonio della societa' i cui titoli formano oggetto dell'offerta, ne' stipulare o modificare, a pena di nullita', accordi circa l'esercizio del proprio diritto di voto. A pena di nullita' degli stessi devono essere resi noti gli accordi gia' esistenti.

Versione in vigore dal 7 marzo 1992, non più in vigore dal 1 luglio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli
Estremi	Legge 18 febbraio 1992, n. 149
Capo	I — Offerte pubbliche di vendita e di sottoscrizione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-delle-offerte-pubbliche-di-vendita-sottoscrizione-acquisto/art-7-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-24-febbraio-1998-n-58/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it